

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

premesso che:

la Camera ha approvato, in data 13 luglio 1999, una mozione nella quale si è impegnato il Governo a predisporre, entro 120 giorni, un decreto relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, assumendo, nella definizione di tali valori, gli indirizzi contenuti nel documento congiunto Iss-Ispesl, nel documento aggiuntivo Ispesl e sulla base dei dati evidenziati dalle indagini epidemiologiche;

il Governo quindi ha presentato, in data 11 novembre 1999, due bozze di schemi di decreto, di cui una relativa ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998 e l'altro avente oggetto i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti di campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz;

il varo dei decreti è possibile, anticipando la legge quadro, con riferimento agli articoli 4 della legge 23 dicembre 1978 e 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349 che attribuiscono al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello della sanità, il compito di proporre dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore;

è urgente il varo dei suddetti decreti, in particolare in relazione ai nuovi impianti da realizzare e ai cosiddetti « progetti *in itinere* », per determinare una tutela efficace della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti, nonché anche per impedire che impianti non ancora realizzati o completati debbano essere, una volta approvata la legge, sottoposti immediatamente a risanamento;

impegna il Governo

a modificare i decreti affinché:

a) vengano introdotti limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per tutte le tipologie di impianti fissi non contemplate nel decreto ministeriale n. 381 del 1998 (radar, varchi magnetici, onde convogliate);

b) sia fatto riferimento, per i valori di attenzione (0,5 micro tesla) e gli obiettivi di qualità (0,2 micro tesla), per i 50 Hz, alla corrente nominale essendo tale riferimento rinvenibile dal cittadino, ai sensi della legge n. 241 del 1990, nella documentazione autorizzativa della linea anziché al concetto di dose media annua;

c) conseguentemente, venga eliminato il riferimento al limite di 2 micro tesla da non superare per ogni intervallo di 0,1 s;

d) siano individuati, per i 50 Hz, valori di attenzione e obiettivi di qualità anche per il campo elettrico;

e) siano introdotti, anche per i lavoratori professionalmente esposti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in aderenza agli indirizzi contenuti nel documento congiunto Ispesl-Iss, come esplicitamente richiamato dalla suddetta mozione parlamentare;

f) venga finalizzato il risanamento, attivato in caso di superamento dei valori di attenzione, al raggiungimento dell'obiettivo di qualità;

g) vengano, infine, introdotti, a completamento delle misure definite dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, i pre-

visti obiettivi di qualità, secondo le indicazioni della più recente ricerca scientifica ed epidemiologica, che fanno riferimento al principio Alata (*As Low As Technologically Achievable*) e che consentono l'individuazione di un obiettivo di qualità di 0,5 Volt/metro e venga, altresì, valutata l'opportunità di modificare i valori di attenzione previsti nel decreto n. 381 del 1998, per radiofrequenze modulate in ampiezza, portandoli a 3 Volt/metro così come proposto nel citato documento aggiuntivo dell'Ispesl al documento congiunto Iss-Ispesl;

h) ad approvare e varare i suddetti decreti, con le modifiche e le integrazioni proposte dal Parlamento, entro e non oltre il 31 luglio 2000.

(7-00921)

« Turrone ».

INTERPELLANZE URGENTI

(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

nel nostro Paese da anni si verifica un crescente consumo di acque minerali che in taluni casi è divenuto obbligato a causa delle disastrose condizioni, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, della rete idrica che distribuisce acqua non potabile o contenente un eccesso di cloro;

la disciplina vigente in materia di acque minerali naturali è dettata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105, che recepisce la direttiva 80/777/CE (poi modificata dalla direttiva 96/70/CE), e dal decreto ministeriale n. 542 del 12 novembre 1992, che fissa i criteri di valutazione delle acque minerali e indica le concentrazioni massime ammissibili (Cma) degli elementi disciolti nell'acqua;

le disposizioni prevedono che il riconoscimento di ogni tipo di acqua minerale avvenga sulla base di una documentazione

geologica, chimica, chimico-fisica, microbiologica, farmacologica e clinica rilasciata dal Consiglio superiore di sanità e che solo a seguito di un parere favorevole venga emesso il decreto di riconoscimento del ministero della sanità;

la direttiva comunitaria non prevede limiti di concentrazione per i parametri chimici mentre il decreto ministeriale n. 452 del 12 novembre 1992, ovvero il regolamento recante « Criteri di valutazione delle acque minerali » indica, tra l'altro, i parametri chimici e chimico-fisici da determinare nelle acque minerali, fissando i limiti di concentrazione per 19 sostanze contaminanti, o comunque indesiderabili, individuate da un'apposita commissione istituita nell'ambito del Consiglio superiore di sanità; l'eventuale superamento di tali limiti comporta automaticamente la non accettabilità dell'acqua ed il conseguente divieto di commercializzazione;

nella direttiva 96/70/CE, recepita con decreto legislativo n. 339 del 4 agosto 1999, si dispone che « ...le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l'obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore... le etichette delle acque minerali naturali devono recare obbligatoriamente l'indicazione della composizione analitica con i componenti caratteristici » mentre l'allegato 1 della direttiva 80/777/CEE dispone inoltre che l'acqua minerale naturale si distingue dall'acqua ordinaria destinata al consumo umano, fra l'altro, per la sua purezza originaria;

dal confronto tra le Cma ricavabili dalla normativa comunitaria con quelle previste per le acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982 e decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988) emerge viceversa una realtà sconcertante: talune concentrazioni di metalli, elementi e composti, che per le acque « di rubinetto » sono considerate fuori limite rendendo l'acqua non destinabile al consumo umano, sono invece considerate tol-